

LEONARDO

Periodico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila



La cultura della sicurezza

L'attività del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni

Schede monografiche sulla sicurezza

LEONARDO

Periodico dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila

Autorizzazione Tribunale di L'Aquila n. 337 del 1 agosto 1997.

N. 24 - DICEMBRE 2001

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. ing. Giustino Dino IOVANNITTI

COMITATO DI REDAZIONE

Dott. ingg. Carlo Alessandro CAROLI
Ezio DANTE
Pierluigi DE AMICIS
Paolo DE SANTIS
Pasquale DI GIACOMO
Amedeo FIGLIOLINI
Giustino Dino IOVANNITTI
Elio MASCIOVECCHIO
Antonio Cesare PATAMIA
Francesco TIRONI
Nicola VELLA
Vincenzo VERROCCHIA
Giuseppe ZIA

EDITORE

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

SEDE

L'Aquila - Via S. Bernardino n. 28
Tel. 0862/65959 - Fax 0862/411826 - ordingaq@tin.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Dott. ingg. Giuseppe ZIA	(Presidente)
Paolo DE SANTIS	(Segretario)
Pasquale DI GIACOMO	(Tesoriere)
Ezio DANTE	(Consigliere)
Pierluigi DE AMICIS	(Consigliere)
Amedeo FIGLIOLINI	(Consigliere)
Elio MASCIOVECCHIO	(Consigliere)
Nicola VELLA	(Consigliere)
Vincenzo VERROCCHIA	(Consigliere)

1° DI COPERTINA:

Altopiano delle Rocche; sullo sfondo il Gran Sasso - L'Aquila

Le immagini a corredo della rivista sono tratte dal volume "Il Parco Naturale Regionale Sirente-Velino", a cura di A. Porto e G. Cifani, edito dal Parco Regionale Sirente-Velino.

COMPUTER GRAFICA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Giustino Dino Iovannitti

STAMPA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

La cultura della sicurezza

Ing. GIUSTINO IOVANNITTI

Direttore della Rivista

La sicurezza nei cantieri con la conseguente prevenzione degli infortuni, non è materia nuova per la nostra professione.

Le recenti riforme dei lavori pubblici e le modifiche del ruolo e delle responsabilità legate alla figura dell'ingegnere, si sono però inserite in un panorama normativo già molto complesso e intricato.

Per tale ragione il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'intento di promuovere informazione e formazione degli operatori dell'edilizia, ha prodotto delle schede che esplicitano in modo chiaro e sintetico i principali adempimenti in materia di sicurezza delle figure che intervengono negli appalti sia pubblici che privati.

Lo stesso Comitato ha inoltre elaborato le schede monografiche riferite ai

- lavori in elevazioni;
- impianti di protezione contro le scariche elettriche;
- impianti elettrici di terra;
- macchine da cantiere;
- presidi sanitari nei cantieri edili.

La partecipazione dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, alle riunioni del Comitato ha consentito di contribuire alla divulgazione del materiale allegato, dando così un contributo attivo alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.



Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

Il periodico è in distribuzione gratuita e come tale non è in vendita. Viene distribuito a tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia dell'Aquila e inviato a tutti gli altri Ordini nonché ad Enti Locali ed esponenti degli ambienti economici, politici, sindacali e professionali e a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non impegnano né l'editore né la Redazione che non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate.

Le pagine della rivista sono aperte a tutti coloro, ingegneri e non, che vorranno collaborare con articoli, progetti, relazioni, commenti, lettere e critiche su argomenti riguardanti, direttamente o indirettamente, la nostra professione. Chi desidera può inviare, in duplice copia, il proprio contributo alla redazione presso la sede dell'Ordine; l'eventuale pubblicazione è subordinata all'insindacabile giudizio del Comitato di Redazione.

Testi, fotografie e disegni, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.

LEONARDO

APPALTO DI UNA OPERA PRIVATA

PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

FIGURE

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 547/55

DPR 164/56

DPR 1124/65


D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 242/96

D.Lgs. 494/96

D.Lgs. 528/99

Legge 608/96



DEFINIZIONI

• *CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE*

Si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'allegato I al D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni. (Elenco tassativo e non esemplificativo - Circolare MLPS n. 41 del 18.03.97).

• *COMMITTENTE*

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

• *RESPONSABILE DEI LAVORI*

Il committente può designare un **responsabile dei lavori**, inteso come il soggetto incaricato ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Tale incarico, relativo a uno o più degli adempimenti suddetti, può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato che ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale.

• *COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE*

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

• *COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI*

Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

• *UOMINI - GIORNO*

Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

• *CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 494/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI*

- a) Cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese, anche non contemporanea** e l'entità presunta del cantiere è **pari o superiore a 200 uomini - giorno** (20 operai per 10 giorni, 5 operai per 40 giorni, ecc.).
- b) Cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese, anche non contemporanea**, e i cui lavori **comportano i rischi particolari di cui all'allegato II** al D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

• **PIANI DI SICUREZZA**

1) Opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

Il coordinatore per la progettazione deve redigere il **piano di sicurezza e di coordinamento** da trasmettere, a cura del committente o del responsabile dei lavori, a tutte le imprese invitate a presentare un'offerta per la realizzazione dei lavori. Lo stesso coordinatore deve provvedere a redigere il **fascicolo dell'opera**. **Il datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori**, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il **piano operativo di sicurezza**, da intendere come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2) Opere che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

Non è prevista la redazione del piano di sicurezza da parte del committente o del responsabile dei lavori.

I datori di lavoro delle ditte esecutrici dei lavori - anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, sia pure familiare o con meno di 10 addetti, devono redigere il **piano operativo di sicurezza** contenente le misure di sicurezza da adottare per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Il piano operativo di sicurezza è il documento che **il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice** redige, **in riferimento al singolo cantiere interessato**, ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 19.09.94 e successive.

• **SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA**

IPOTESI		OBBLIGHI					
Numero imprese esecutrici	Entità presunta dei lavori (uomini - giorno)	Presenza rischi particolarmente aggravati (All. II al D.Lgs. 494/96 e s.m.)	Verifica della idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici (1)	Notifica preliminare alla ASL e alla DPL (1)	Designazione Coordinatori (1)	Redazione del piano di sicurezza e del fascicolo (2)	Redazione del piano di sicurezza operativo da parte delle singole imprese
1	- 200	NO	SI	NO	NO	NO	SI
1	+ 200	NO	SI	SI	NO	NO	SI
1	+ 200	SI	SI	SI	NO	NO	SI
>1	- 200	NO	SI	NO	NO	NO	SI
>1	+ 200	NO	SI	SI	SI	SI	SI
>1	- 200	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1) Committente o responsabile dei lavori.

2) Coordinatore per la progettazione.

• **PIANI DI SICUREZZA**

1) Opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

Il coordinatore per la progettazione deve redigere il **piano di sicurezza e di coordinamento** da trasmettere, a cura del committente o del responsabile dei lavori, a tutte le imprese invitate a presentare un'offerta per la realizzazione dei lavori. Lo stesso coordinatore deve provvedere a redigere il **fascicolo dell'opera**.

Il datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il **piano operativo di sicurezza**, da intendere come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2) Opere che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

Non è prevista la redazione del piano di sicurezza da parte del committente o del responsabile dei lavori.

I datori di lavoro delle ditte esecutrici dei lavori - anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, sia pure familiare o con meno di 10 addetti, devono redigere il **piano operativo di sicurezza** contenente le misure di sicurezza da adottare per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Il piano operativo di sicurezza è il documento che **il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice** redige, **in riferimento al singolo cantiere interessato**, ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 19.09.94 e successive.

• **SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA**

IPOTESI		OBBLIGHI					
Numero imprese esecutrici	Entità presunta dei lavori (uomini - giorno)	Presenza rischi particolarmente aggravati (All. II al D.Lgs. 494/96 e s.m.)	Verifica della idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici (1)	Notifica preliminare alla ASL e alla DPL (1)	Designazione Coordinatori (1)	Redazione del piano di sicurezza e del fascicolo (2)	Redazione del piano di sicurezza operativo da parte delle singole imprese
1	- 200	NO	SI	NO	NO	NO	SI
1	+ 200	NO	SI	SI	NO	NO	SI
1	+ 200	SI	SI	SI	NO	NO	SI
>1	- 200	NO	SI	NO	NO	NO	SI
>1	+ 200	NO	SI	SI	SI	SI	SI
>1	- 200	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1) Committente o responsabile dei lavori.

2) Coordinatore per la progettazione.

• ALTRI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

- Si attiene alle norme generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e s.m.
- Prevede nel progetto la durata delle singole fasi di lavoro.
- Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei Coordinatori.
- Valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo.
- Valuta che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro.
- Richiede alle imprese esecutrici una dichiarazione inerente l'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti.
- Deve adottare i provvedimenti conseguenti alle segnalazioni del Coordinatore per l'esecuzione.
- Designa il Coordinatore per l'esecuzione anche nel caso in cui, dopo l'affidamento ad una unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese.

• OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Svolge tutte le attività connesse alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

• OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve provvedere a:

- a) Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento - art. 12 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.
- b) Redigere il fascicolo dell'opera, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato al documento UE 26/05/93.

Il fascicolo dell'opera non viene redatto per i lavori di ordinaria manutenzione di cui alla legge 5.8.78, n. 457, art. 31, lett. a).

• OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

- 1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
- 2) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- 3) adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le eventuali proposte delle imprese esecutrici;
- 4) verificare, in relazione al punto 3), che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- 5) attivare e verificare il coordinamento e l'informazione tra i vari datori di lavoro presenti in cantiere;
- 6) verificare l'attuazione del coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie imprese presenti in cantiere;

- 7) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento e alle disposizioni relative alle misure di sicurezza stabilite dallo stesso D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
- 8) proporre al committente o al responsabile dei lavori, con la segnalazione di cui al punto precedente, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- 9) comunicare alla Azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competenti, la mancata adozione, senza idonea motivazione, da parte del committente o del responsabile dei lavori di alcun provvedimento in merito alla segnalazione delle inosservanze in materia di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- 10) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate;
- 11) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

• OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

- a) Redigono il piano operativo di sicurezza, come definito dagli articoli 2 e 5 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
- b) Attuano integralmente quanto riportato nei piani di sicurezza e nelle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
- c) Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori.
- d) Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
- e) Osservano le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e provinciali.
- f) Sono responsabili in solido dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute, della sicurezza, dell'assicurazione e assistenza dei lavoratori da parte dei subappaltatori.

• OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti in cantiere, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Utilizzano in modo appropriato i dispositivi individuali di protezione (DPI) messi a loro disposizione ed usano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro.

Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Si sottopongono ai controlli sanitari previsti dalla vigente normativa.

Non compiono di loro iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori.

APPALTO DI UNA OPERA PUBBLICA

PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

FIGURE

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEI LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 547/55

D.P.R. 164/56

Legge 55/90

DPCM 55/91

Legge 109/94

D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 242/96

D.Lgs. 494/96


Legge 415/98

D.Lgs. 528/99

D.P.R. 554/99

D.M. 145/2000

Legge 327/2000



DEFINIZIONI

• *CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE*

Si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'allegato I al D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni. (Elenco tassativo e non esemplificativo - Circolare MLPS n. 41 del 18.03.97).

• *COMMITTENTE*

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di **appalto di una opera pubblica**, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

• *RESPONSABILE DEI LAVORI*

Il committente può designare un **responsabile dei lavori**, inteso come il soggetto incaricato ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di **appalto di opera pubblica**, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

• *COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE*

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

• *COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI*

Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

• *UOMINI - GIORNO*

Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

• *CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 494/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI*

- a) Cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese, anche non contemporanea** e l'entità presunta del cantiere è **pari o superiore a 200 uomini - giorno** (20 operai per 10 giorni, 5 operai per 40 giorni, ecc.).
- b) Cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese, anche non contemporanea**, e i cui lavori **comportano i rischi particolari di cui all'allegato II** al D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

• **PIANI DI SICUREZZA**

1) Opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

Il coordinatore per la progettazione deve redigere il **piano di sicurezza e di coordinamento** da trasmettere o mettere a disposizione, a cura dell'ente appaltante, a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Lo stesso coordinatore deve provvedere a redigere il **fascicolo dell'opera**.

L'appaltatore o il concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla stazione appaltante il **piano operativo di sicurezza**, da intendere come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Entrambi i piani formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; **i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribassi d'asta**.

2) Opere che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

Non è prevista la redazione del piano di sicurezza da parte del committente o del responsabile dei lavori.

L'appaltatore, deve entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, redigere e consegnare alla stazione appaltante il **piano di sicurezza ("sostitutivo")** contenente le misure di sicurezza da adottare per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Lo stesso appaltatore deve redigere il **piano operativo di sicurezza**, inteso come il documento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94. Può essere redatto un unico piano inteso come **sostitutivo e operativo**.

Il **piano di sicurezza sostitutivo** forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione; **i relativi oneri, da riferire all'applicazione delle misure di sicurezza e non alla sola redazione del piano, vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribassi d'asta**.

• **SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA**

IPOTESI			OBBLIGHI				
Numero imprese esecutrici	Entità presunta dei lavori (uomini - giorno)	Presenza rischi particolarmente aggravati (All. II al D.Lgs. 494/96 e s.m.)	Verifica della idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici (1)	Notifica preliminare alla ASL e alla DPL (1)	Designazione Coordinatori (1)	Redazione del piano di sicurezza e del fascicolo (2)	Redazione del piano di sicurezza operativo da parte delle singole imprese
1	- 200	NO	SI	NO	NO	NO	SI
1	+ 200	NO	SI	SI	NO	NO	SI
1	+ 200	SI	SI	SI	NO	NO	SI
>1	- 200	NO	SI	NO	NO	NO	SI
>1	+ 200	NO	SI	SI	SI	SI	SI
>1	- 200	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1) Committente o responsabile dei lavori.

2) Coordinatore per la progettazione.

• **ALTRI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI**

- Si attiene alle norme generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e s.m.
- Prevede nel progetto la durata delle singole fasi di lavoro.
- Evidenzia nei bandi di gara gli oneri per la sicurezza.
- Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei Coordinatori.
- Valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo.
- Valuta che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro.
- Richiede alle imprese esecutrici una dichiarazione inerente l'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti.
- Comunica per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, l'emissione di ogni certificato di pagamento.
- Richiede, in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, agli enti previdenziali e assistenziali i "certificati liberatori".
- Dispone il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
- Può pagare direttamente, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate al personale dipendente dell'appaltatore in caso di inadempimento dello stesso.
- Deve adottare provvedimenti in merito alle segnalazioni del Coordinatore per l'esecuzione.
- Designa il Coordinatore per l'esecuzione anche nel caso in cui, dopo l'affidamento ad una unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese.

• **OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - D.P.R. 21.12.99, N. 554**

- a) Svolge tutte le attività connesse alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.
- b) Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
- c) Svolge, se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.494/96 e successive modifiche, le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione.

Nell'eventualità che il Direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione.

• **OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**

Durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve provvedere a:

- a) Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento - art. 12 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.
- b) Redigere il fascicolo dell'opera, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato al documento UE 26/05/93.

Il fascicolo dell'opera non viene redatto per i lavori di ordinaria manutenzione di cui alla legge 5.8.78, n. 457, art. 31, lett. a).

• OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

- 1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
- 2) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- 3) adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le eventuali proposte delle imprese esecutrici;
- 4) verificare, in relazione al punto 3), che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- 5) attivare e verificare il coordinamento e l'informazione tra i vari datori di lavoro presenti in cantiere;
- 6) verificare l'attuazione del coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie imprese presenti in cantiere;
- 7) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento e alle disposizioni relative alle misure di sicurezza stabilite dallo stesso D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
- 8) proporre al committente o al responsabile dei lavori, con la segnalazione di cui al punto precedente, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- 9) comunicare alla Azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competenti, la mancata adozione, senza idonea motivazione, da parte del committente o del responsabile dei lavori di alcun provvedimento in merito alla segnalazione delle inosservanze in materia di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- 10) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate;
- 11) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

• OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

- a) Redigono il piano operativo di sicurezza, come definito dagli articoli 2 e 5 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
- b) Attuano integralmente quanto riportato nei piani di sicurezza e nelle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
- c) Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori.
- d) Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
- e) Osservano le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e provinciali.
- f) Sono responsabili in solido dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute, della sicurezza, dell'assicurazione e assistenza dei lavoratori da parte dei subappaltatori.

• OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti in cantiere, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

PRESIDI SANITARI NEI CANTIERI EDILI

Riferimenti normativi: D.P.R. 303/56 artt. 27-28-29-30
D.Lgs. 626/94 artt. 4-15

Il datore di lavoro nei cantieri edili deve disporre di adeguati presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

In tutti i cantieri deve essere disponibile almeno un **pacchetto di medicazione** (i cui contenuti sono indicati a tergo).

Nei cantieri ubicati lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e in quelli in cui vengono svolte attività che presentano rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento, il datore di lavoro è obbligato a tenere una **cassetta di pronto soccorso** (i cui contenuti sono indicati a tergo).

Inoltre, il **datore di lavoro** prende provvedimenti necessari in materia di prevenzione, di salvataggio e di pronto soccorso e/o designa uno o più lavoratori all'uopo incaricati.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE - ANTITETANICA -

Riferimenti normativi: Legge 292/63
D.P.R. 1301/65
Legge 419/68

Tutti gli operai e manovali addetti all'edilizia, devono essere sottoposti, a cura del datore di lavoro a **vaccinazione antitetanica** effettuata presso la ASL competente per territorio.

A causa dell'alto tasso di letalità della malattia è importante la **vaccinazione** come **trattamento preventivo**.

C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,
ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:

*Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila
Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila*

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti monouso in vinile o lattice (alcune paia)
- Visiera paraschizzi
- Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
- Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
- Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (10)
- Pinzette sterili monouso (5)
- Confezione di rete elastica di misura media
- Confezione di cotone idrofilo
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- Rotoli di benda orlata alta cm 10 (5)
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- Lacci emostatici (5)
- Ghiaccio pronto uso (2 confezioni)
- Coperta isoterma monouso
- Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
- Termometro

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti monouso in vinile o lattice
- Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
- Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
- Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- Pinzette sterili monouso
- Confezione di cotone idrofilo
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5
- Rotolo di benda orlata alta cm 10
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- Confezione di ghiaccio pronto uso
- Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,
ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila
Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093
Scheda informativa a cura di:
Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila
Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

LAVORI IN ELEVAZIONE

In edilizia il maggior numero di eventi infortunistici mortali o con postumi permanenti si verificano a causa di cadute dall'alto. L'adozione delle prescritte misure di sicurezza contribuisce a salvare delle vite umane.

In qualsiasi lavoro eseguito ad altezza superiore a due metri, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute dall'alto di persone e di cose.

Tutte le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata dei lavori.

Ponteggi

In cantiere possono essere utilizzati solo ponteggi metallici muniti della prescritta autorizzazione ministeriale all'impiego, da acquisire dal rivenditore al momento dell'acquisto.

Copia di detta autorizzazione deve essere custodita sul luogo di lavoro.

Il montaggio deve avvenire secondo le istruzioni e gli schemi riportati nella citata autorizzazione. L'installazione di ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole complessità deve essere effettuata secondo un progetto redatto da un ingegnere o un architetto abilitato all'esercizio della professione. Copia di detto progetto deve essere custodita sul luogo di lavoro a disposizione degli ispettori dell'organo di vigilanza.

Alla base di ogni montante vanno disposte le basette ripartitrici del carico (di appoggio) posizionate su elementi di ripartizione resistenti e ben livellati.

I ponteggi vanno ancorati all'opera in costruzione con ancoraggi disposti a rombo almeno ogni 22 mq oppure sfalsati, a piani e montanti alterni.

Intavolati

Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponteggi, passerelle e andatoie devono:

- avere uno spessore minimo di 4 centimetri e larghezza non minore di 20 centimetri;
- poggiare su almeno 3 traversi e non presentare parti a sbalzo;
- essere sovrapposte, in corrispondenza di un traverso, per almeno 40 centimetri;
- essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione.

È consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri solo per i lavori di finitura.

C.P.T.

**Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,
ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila**

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:

Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila

Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

È vietato salire e scendere lungo i montanti!

È vietato gettare materiale dall'alto!

Parapetti

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, poste ad un'altezza superiore a metri 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto costituito da:

- corrente superiore, parallelo all'intavolato, posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio;
- tavola fermapiède alta non meno di 20 centimetri, appoggiata di taglio all'intavolato;
- corrente intermedio ad una distanza inferiore a 60 centimetri dal corrente superiore e dalla tavola fermapiède.

Al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi deve essere adibito personale pratico, fornito delle necessarie attrezzature e di cinture di sicurezza da agganciare, tramite fune di trattenuta, ad apposita corda tesa tra parti stabili dello stesso ponteggio.

Sottoponti

Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte ad una distanza non superiore a 2,50 metri.

Sui ripiani dei ponteggi è vietato il deposito di qualsiasi materiale, salvo quello strettamente necessario alle lavorazioni.

Cinture di sicurezza

Nei lavori di breve durata presso gronde e cornicioni, sui tetti e nei lavori analoghi che espongono al rischio di caduta dall'alto, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione, gli addetti devono far uso di cintura di sicurezza con bretella collegata a fune di trattenuta. Quest'ultima deve essere assicurata ad apposita corda tesa tra parti stabili delle opere fisse. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,5 metri.


Ponti su cavalletti

Possono essere utilizzati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno di fabbricati; non devono avere altezza superiore a 2 metri. L'impalcato, costituito da tavole ben accostate tra loro e fissate ai cavalletti, deve avere una larghezza non inferiore a 90 centimetri. Le estremità delle tavole non devono presentare parti a sbalzo superiori a 20 centimetri.


I ponteggi metallici, ai sensi dell'art. 35, comma 4 quater, del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, devono essere sottoposti a verifica a cura del datore di lavoro, prima dell'installazione.

Le modalità per l'effettuazione delle verifiche sono riportate nella Circolare n. 46/2000 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di tali verifiche va redatto apposito verbale da custodire in cantiere.

PONTI A SBALZO




PONTE PUNTELLATO



PONTE ANCORATO AL SOLAIO


PONTE CON MENSOLE METALLICHE PREFABBRICATE

PONTE DI SICUREZZA PER IL PIANO DI GRONDA



DISTANZE CONSIGLIATE

- | | |
|--|------------------|
| A: NON PIÙ DI 30 cm. | B: ALMENO 60 cm. |
| C: ALMENO FINO ALL'INCONTRO DELLA VERTICALE CON IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA DI PENDENZA | |
| D: ALMENO 50 cm SOPRA IL FILO DI GRONDA | |
| E: NON PIÙ DI 30-35 cm. | |



PONTE DI SICUREZZA PER LAVORI SU TETTO

(Piano di calpestio alla quota del piano di gronda)

C.P.T.


Comitato Particolare Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile, ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093


Scheda informativa a cura di: Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila - Geom. Lucio Coccorotta - ANCE - CPT - L'Aquila

INTERRUZIONE DI STILATE DOVUTA A SPORGENZE O A BALCONI


ESEMPIO DI BALCONE CON SOLETTA PIENA IN CEMENTO ARMATO



ESEMPIO DI BALCONE IN LATERIZI E CEMENTO ARMATO



APPLICAZIONE DEL VITONE




C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile, ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di: Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila - Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

PARAPETTO ALLA SOMMITÀ - per ponteggi normali o pesanti -




C.P.T.

Comitato Provinciale Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, Cassa Edile di Mutua ed Assistenza, Ente Scuola Edile, ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila


Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di: Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila - Geom. Lucio Corocchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

ESEMPI DI ANCORAGGIO




ATTENZIONE: i tubi e i giunti devono essere marchiati con il marchio di una stessa ditta autorizzata




C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile, ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila
Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di: Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila - Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila



PONTEGGIO E MANTOVANA




C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile, ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093



Scheda informativa a cura di: Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila - Geom. Lucio Cococetta - ANCE - CPT - L'Aquila

PONTEGGIO



QUANDO LA COSTRUZIONE SUPERA I DUE METRI IN ALTEZZA
DEVE ESSERE APPROVISTO UN PONTEGGIO ESTERNO
PROVISTO DI PARAPETTO NORMALE.

PARAPETTI PER PONTEGGI



C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile, ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila
Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093
Scheda informativa a cura di: Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila - Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

**FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ
DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 1, DEL DPR 24.7.1996, N. 459**

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____

della Ditta _____ con sede in _____

Via _____ n. _____ dichiara sotto la propria responsabilità

che la macchina _____ (indicare tipo e modello della macchina)

costruita dalla Ditta _____ (indicare tutti i dati della casa costruttrice)

serie n. _____ (indicare il numero di serie della macchina se previsto),

matricola n. _____ (indicare la matricola della macchina se prevista),

venduta (*)

noleggiata (*)

concessa in uso (*)

concessa in locazione finanziaria (*)

alla Ditta _____ con sede in _____

Via _____ n. _____ alla data odierna risulta conforme
alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, previgente il
DPR 24 Luglio 1996, n. 459.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

(*) Barrare la casella che interessa.

C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,

ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:

Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila

Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

MACCHINE DA CANTIERE

**Se sei in procinto di acquistare una nuova macchina da cantiere,
ti consigliamo di leggere attentamente quanto riportato in questa scheda.**

Il D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459, meglio noto come Direttiva Macchine, disciplina l'immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza su tutto il territorio dell'Unione Europea.

La normativa suddetta è entrata in vigore il 21 Settembre 1996 - Dopo tale data possono essere immesse sul mercato solo macchine conformi ai requisiti di sicurezza riportati nella stessa Direttiva Macchine.

Prima dell'immissione sul mercato o la messa in servizio il costruttore deve attestare la conformità mediante:

- **l'apposizione sulla macchina della marcatura CE**
- **la dichiarazione di conformità.**

All'atto dell'acquisto e del ricevimento della macchina, l'acquirente deve verificare che la stessa sia corredata da:

- **Marcatura CE:** costituita dalla sigla CE, apposta sulla struttura in modo visibile e leggibile per tutta la vita presumibile della macchina.
- **Dichiarazione di conformità:** redatta nella lingua dell'utilizzatore (italiano) e sottoscritta dal fabbricante, da un suo delegato o dal suo mandatario stabilito nell'Unione Europea - Deve inoltre riportare il numero dell'attestato di certificazione, il nome e l'indirizzo dell'organismo che ha rilasciato tale attestazione.
- **Manuale d'uso e manutenzione:** redatto nella lingua dell'utilizzatore, deve riportare almeno le istruzioni per eseguire in sicurezza l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione nonché le istruzioni per l'addestramento degli operatori.

Chiunque utilizzi macchine soggette a verifiche periodiche (es. gru a torre), poste in servizio dopo il 21 Settembre 1996, ha l'obbligo di denunciarne l'installazione al Dipartimento ISPESL competente per territorio che provvederà a rilasciare il libretto di matricola. Le successive verifiche saranno effettuate dalla ASL. Per le macchine soggette alle verifiche periodiche, poste in uso prima della data suddetta continua a sussistere l'obbligo dei controlli periodici da parte della ASL.

Le macchine già immesse sul mercato o già in servizio alla data del 21 Settembre 1996 possono continuare ad essere utilizzate purché conformi alla normativa previgente. Pertanto, chiunque acquisti tali macchine e prive di marcatura CE, deve farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione attestante che le stesse sono conformi alla normativa previgente il D.P.R. 459/96. La stessa dichiarazione deve essere rilasciata da chiunque noleggia o concede in uso o in locazione finanziaria macchine già immesse sul mercato o già in servizio alla data del 21 Settembre 1996. (vedi facsimile a tergo).

C.P.T.

**Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,
ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila**

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:

*Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila
Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila*

IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA

Norma: Art. 328 del D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547

Gli impianti elettrici di terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.

Prima verifica

La prima verifica degli impianti di terra, prima della messa in servizio, è affidata al datore di lavoro che la esegue mediante personale specializzato, dipendente o esterno all'azienda. L'esito di tale verifica e la descrizione dell'impianto deve essere riportata su una apposita scheda (mod. B), da redigersi in duplice copia. I modelli suddetti sono distribuiti dalla ASL e/o dall'ISPESL.

Denuncia per la verifica di primo impianto - Omologazione

I datori di lavoro, eseguita la citata prima verifica, devono denunciare al Dipartimento ISPESL competente per territorio gli impianti di terra entro 30 giorni dalla messa in servizio. Alla denuncia (richiesta di verifica di primo impianto o di omologazione) devono essere allegati (in duplice copia) il mod. B e la seguente documentazione:

- schema elettrico dell'impianto completo di tutte le caratteristiche;
- planimetria dell'impianto di terra;
- destinazione d'uso dei locali;
- copia della dichiarazione di conformità (L. 46/90).

La verifica viene eseguita solo dopo il pagamento delle competenze dovute all'ISPESL per l'effettuazione del servizio. L'importo, salvo conguaglio, viene determinato in base agli elementi tariffari da comunicare con la richiesta di omologazione (per i cantieri il valore della potenza elettrica installata).

Verifiche periodiche

Le verifiche biennali vengono eseguite da tecnici della ASL e, per tali operazioni il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari, esclusi gli strumenti di misura.

La documentazione relativa alla denuncia e alle verifiche deve essere custodita sul luogo di lavoro ed essere esibita ad ogni richiesta degli ispettori dell'organo di vigilanza.

C.P.T.

**Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,
ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila**


Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:


Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila

Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA



SCHEMA TIPO DI UN QUADRO ELETTRICO



C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,
ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:

Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila

Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Norma: Artt. 39 e 40 del DPR 27 Aprile 1955, n. 547

Le strutture metalliche degli edifici e delle **opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto**, devono, per se stessi o mediante conduttori espandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere controllate periodicamente e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza.

Nei cantieri, pertanto, devono essere collegati a terra contro le scariche atmosferiche i ponteggi metallici, i silos del cemento, le gru a torre, le baracche metalliche, le recinzioni metalliche, ecc.

Qualora dopo l'esecuzione dei calcoli e delle verifiche previste dalla Norma CEI 81-1 risulti che le strutture sono autoprotette, si può omettere il collegamento a pena di protezione contro le scariche atmosferiche.

Prima verifica

La prima verifica degli impianti in argomento, prima della messa in servizio, è affidata ai **datori di lavoro** che la eseguono mediante personale specializzato.

L'esito della verifica e la descrizione dell'impianto deve essere riportata su una apposita scheda (modello "A") da redigersi in duplice copia.

I modelli suddetti sono distribuiti dalla ASL o dall'ISPESL.

C.P.T.

**Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,**

ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:

Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila

Geom. Lucio Cococetta - ANCE - CPT - L'Aquila


Denuncia per la verifica di primo impianto - Omologazione

I **datori di lavoro**, eseguita la citata prima verifica, devono denunciare al dipartimento ISPESL competente per territorio gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, entro 30 giorni dalla messa in servizio. Alla denuncia devono essere allegati - in duplice copia - il mod. "A" e la documentazione di progetto necessaria per la verifica (relazione tecnica, planimetria dell'impianto - vedasi l'appendice E alla Norma CEI 81-1-). La verifica viene eseguita solo dopo il pagamento delle competenze dovute all'ISPESL per l'effettuazione del servizio.

L'importo, salvo conguaglio, viene determinato in base agli elementi tariffari da comunicare con la richiesta di omologazione. Per i cantieri tali elementi sono costituiti dal numero delle strutture metalliche per le quali si chiede la verifica dell'impianto di protezione contro i fulmini.

Verifiche periodiche

Le verifiche biennali vengono eseguite da tecnici della ASL e, per tali operazioni il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari, esclusi gli strumenti di misura. La documentazione relativa alla denuncia e alle verifiche deve essere custodita sul luogo di lavoro ed essere esibita ad ogni richiesta degli ispettori dell'organo di vigilanza.



C.P.T.

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Ente Scuola Edile,
ANCE - FLC della Provincia di L'Aquila

Viale A. De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862.401396 - Fax 0862.482093

Scheda informativa a cura di:

Ing. Giuseppe Celestini - Direzione Provinciale del Lavoro - L'Aquila

Geom. Lucio Cococchetta - ANCE - CPT - L'Aquila

La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e le attività del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

In riferimento a quanto previsto all'art. 20 del Decreto Legislativo 626/94 e al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il settore dell'Edilizia, l'Associazione provinciale dei Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL-CISL-UIL di settore hanno costituito il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) della provincia dell'Aquila.

Tale Ente paritetico si occupa dello studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

In particolare promuove interventi informativi e formativi in materia di sicurezza per gli operai edili, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i Coordinatori per la sicurezza e addetti alle emergenze.

Tali professionisti saranno a breve affiancati dai Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, previsti dal vigente contratto provinciale per i dipendenti delle imprese edili, di imminente attivazione, che assicurano la loro presenza e attività consultiva nei tre bacini di intervento territoriale (Marsica, Valle Peligna, Aquilano).

In circa tre anni di attività nella nostra provincia, il C.P.T. ha promosso, in collaborazione con l'Ente Scuola Edile, la formazione di:

- oltre 3500 lavoratori sulla sicurezza nei cantieri;
- oltre 50 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);
- oltre 700 Responsabili di Prevenzione e Protezione (RSPP).

I tecnici incaricati di fornire consulenza e assistenza per la sicurezza hanno effettuato oltre 400 visite in cantiere producendo attività assistenziale e di prevenzione di indubbio beneficio per le imprese e le maestranze.

Oltre 20 mila opuscoli informativi sono stati inviati ai lavoratori, alle imprese, agli studi di consulenza del lavoro, agli Ordini Professionali e agli Enti appaltanti per diffondere e stimolare la cultura della prevenzione e sicurezza oltre che ad evidenziare obblighi, doveri e diritti rispetto alla vigente normativa in vigore in materia.

Con lo spirito di aggregare le sinergie di tutti i soggetti interessati e coinvolti nelle esecuzione di opere edili e con l'intento di sensibilizzarli continuamente al rispetto delle normative vigenti, il Consiglio di Amministrazione del CPT ha ritenuto utile aderire alla richiesta dell'Ordine Professionale degli Ingegneri della nostra provincia di divulgare attraverso il vostro periodico il materiale di seguito riportato, oltre ad esprimere apprezzamento e gratitudine per l'importante spazio offerto.



Le vestigia della città romana
Alba Fucens - L'Aquila